

Allegato A3

Rispetto del principio del DNSH e verifica Climatica

PRINCIPIO DNSH

Con il presente Bando, la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati all'art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- c) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- d) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- e) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- f) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE) recepita a livello nazionale nella Parte seconda del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Il capitolo 5 della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al PR FESR 2021-2027 analizza i “possibili effetti ambientali” che le tipologie di azioni del Programma possono esprimere sulle diverse componenti ambientali. Questa analisi preliminare condotta a livello di obiettivo specifico non individua effetti significativi sull'ambiente dall'attuazione del PR FESR 2021-2027 e, per ciascuna tipologia di Azione e per ciascun obiettivo DNSH, è stata effettuata una valutazione del prevedibile impatto e sulla base del relativo esito sono state previste delle prescrizioni, laddove siano stati rilevati potenziali effetti negativi.

In particolare, dall'analisi presente nel Rapporto Ambientale Fesr Veneto 2021/2027, approvato con Dgr 77 del 1 febbraio 2022, l'Azione 2.6.2. è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH, tuttavia, relativamente all'obiettivo ambientale n. 6 - **“Protezione e recupero della biodiversità”**, dovrà essere allegata, qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e D.g.r. 1400/2017 (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)); qualora la Valutazione d'Incidenza non sia necessaria, si rinvia all'allegato E della D.g.r. 1400/2017.



3b0e551f



Inoltre, relativamente all'obiettivo ambientale n. 7 - “**Consumo di suolo**”, gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo. Questi si articolano in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, inserite nel Piano degli Interventi (PI), che sottostanno alla sopracitata legge regione n.14/2017, che all'articolo 2 lett. C), definisce il consumo di suolo come: “l’incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni ecosistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale”. La presenza di un titolo abilitativo efficace rispetto agli interventi strutturali previsti a progetto costituisce elemento a comprova del rispetto del suddetto requisito.

NORMATIVA E DOCUMENTI

Si riportano nella tabella sottostante i riferimenti normativi unionali e nazionali in riferimento al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN	Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. (ITA)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1214 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302485	Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 ed è stato modificato/integrato dai Regolamenti Delegati (UE) 2023/1214 e 2023/2485 che introducono criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici di attività economiche non previste nei precedenti documenti. e. Ulteriori aggiornamenti sono evidenziati nel Regolamento Delegato (UE) 2023/2486.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486	



3b0e551f



<u>Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani</u> (Sezione Normativa e Documenti di riferimento)	Comunicazione della Commissione CE [Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final] - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"(di seguito Comunicazione) Altri orientamenti tecnici
<u>Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani</u> (Sezione Guida operativa per il rispetto del DNSH)	PNRR - GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL DNSH (Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 e successive modifiche e integrazioni)
<u>https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas</u>	PR FESR 2021 - 2027 della Regione del Veneto - Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale

Con riferimento ad alcune specifiche tipologie di spese ammissibili, si specifica quanto segue:

A. OPERE EDILI E INFRASTRUTTURALI

Per interventi che comportano la realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali, che possono portare alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione:

1. il requisito da dimostrare è che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione sia inviato a operazioni di recupero;
2. l'azione prevede nella sua realizzazione di garantire l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) (vedi <https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) definiti per le categorie merceologiche oggetto di acquisto della PA, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato;
3. le azioni che comportano attività di Costruzione e Demolizione devono attenersi alle indicazioni operative per la migliore gestione delle problematiche legate ai rifiuti generati, secondo i contenuti della DGRV 1773/2012 inclusa la demolizione selettiva come misura prioritaria;
4. le azioni che comportano attività quali ad esempio opere di ingegneria civile, opere di protezione, costruzione di strade, recuperi ambientali, rimodernamenti morfologici, riempimenti e colmate, in coerenza con i contenuti del Piano Rifiuti (DGRV 988/2022), devono utilizzare almeno il 40% di materiale di recupero da C&D. In sede di progettazione esecutiva, la stazione appaltante dovrà inserire l'obbligo dell'utilizzo di almeno il 40% del materiale riciclato, come previsto dalla DGRV 988/2022.

Tali mitigazioni trovano applicazione nei Criteri Minimi Ambientali (CAM) Edilizia, introdotti con DM 256 del 23 giugno 2022 ed obbligatori con il DL 30 aprile 2022, n. 36, prevedono misure per il



3b0e551f



recupero, il riutilizzo e la differenziazione per minimizzare i rifiuti destinati a smaltimento. La Relazione CAM, secondo il punto 2.2.1 del Decreto 256/2022 CAM edilizia, elaborata dall'aggiudicatario, dovrà per ogni criterio ambientale minimo:

- descrivere le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio;
- indicare gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi;
- dettagliare i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi;
- indicare i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

B. IMPIANTI, MACCHINARI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE, HARDWARE

Sono ammissibili acquisti in linea con gli standard più aggiornati in termini di efficienza energetica e conformi alle attuali normative comunitarie e nazionali, tra cui la Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi, il Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers), il Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays) e il Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products). Si potranno inoltre prendere a riferimento i criteri comuni europei sul Green Public Procurement, quale ad esempio relativi alla categoria di prodotti: Computers, monitors, tablets and smartphones (Documento di lavoro della Commissione SWD (2021) 57 final).

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH:

- a) dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG;
- b) le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti;
- c) nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti.

Orientamenti per garantire il rispetto del principio DNSH (elenco non esaustivo e implementabile rispetto alla situazione specifica)

1. Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;

2. I prodotti acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark TCO Certified o altra etichetta equivalente).

In relazione al precedente punto 2. si può considerare equivalente uno dei seguenti elementi:

- Etichetta EPA ENERGY STAR;
- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424);
- Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043
- La conformità delle apparecchiature rispetto alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva



3b0e551f



2014/30/UE e ss.m.i.); Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi; Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers); Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays); Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products).

Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate (se espressamente previste nel bando) dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

C. LICENZE E SERVIZI INFORMATICI INCLUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS

Il fornitore del servizio di hosting e/o cloud deve disporre di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico scopo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In alternativa, norme/certificazioni equivalenti rispetto a quelle elencate (a titolo di esempio: EPA ENERGY STAR / ISO/IEC 30134-4:2017 [standard di efficienza energetica per nuovo HW], EN 50625 [Gestione Rifiuti], UNI EN ISO IEC 50001 / EN 50600/ISO IEC 22237 / ANSI TIA-942 pertinente [Potenziale di riscaldamento Globale GWP], EN IEC 63000:2018 [Sostanze pericolose], etc.).

D. CONSUMO DI SUOLO

Gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo così come definito dall'articolo 2 c) della legge regionale n.14 del 2017, nel rispetto della disciplina stabilita dalla medesima L.R 14/2017 all'art 3 e successivi; tali interventi possono ricadere in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate.

E. SITI NATURA 2000

In fase di presentazione del progetto è necessario selezionare e completare, nel relativo quadro del sistema informatico, la dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza.



3b0e551f



VERIFICA DEL DNSH IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO - EX ANTE

ai sensi dell'art. 57, comma 2 del Codice degli Appalti - D.Lgs n.36/2023

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

VERIFICA DEL DNSH IN FASE DI RENDICONTAZIONE - EX POST

**(eventualmente integrabile con quanto richiesto dal Codice degli Appalti: D.Lgs n.36/2023 art. 116
Collaudo e verifica di conformità)**

Per il DNSH, in sede di saldo si richiede una verifica post - operam delle valutazioni contenute nella Relazione Tecnica, come descritti dal presente allegato, tale valutazione dovrà essere redatta e firmata da un professionista esperto abilitato e iscritto ad un albo/ordine/collegio in materie pertinenti all'oggetto che dia evidenza delle modalità con le quali, nella realizzazione dell'intervento, siano state rispettare le prescrizioni ambientali inerenti il principio DNSH, coerentemente con le spese sostenute secondo le seguenti modalità:

1. mediante la predisposizione della dichiarazione di cui al successivo punto A);
2. fornendo la documentazione probante i CAM ai sensi del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.36/2023;
3. utilizzando in modo combinato le modalità di cui ai precedenti punti 1. e 2. sulla base delle specificità puntualmente descritte.



3b0e551f



A. Dichiarazione ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 in relazione alla tipologia di spese sostenute, del rispetto del DNSH, contenente i seguenti dettagli:

1. IMPIANTI, MACCHINARI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE, HARDWARE

☐ **Si**

☐ **No**

A) In caso di risposta affermativa, compilare la tabella sottostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto conto dei criteri indicati al paragrafo 6.APPENDICE N. 2 delle Linee guida DNSH.

Fornitore	Tipologia/descrizione del bene	Classe Energetica (eventuale)	Etichetta energetico-ambientale (indicare la tipologia e <u>allegare idonea documentazione</u>)

2. LICENZE E SERVIZI INFORMATICI INCLUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS

☐ **Si**

☐ **No**

In caso di risposta affermativa, compilare la tabella sottostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto conto dei criteri indicati al paragrafo 6 APPENDICE N. 2 delle Linee Guida DNSH.

Fornitore	Tipologia bene/servizio	Certificazione (indicare tipologia e <u>allegare idonea documentazione</u>)



3. CONSUMO DI SUOLO

In riferimento a quanto riportato al punto D) “CONSUMO DI SUOLO” indicare la tipologia di autorizzazione:

☐ Permessi di costruire n° _____ del __/__/____

☐ SCIA n° _____ del __/__/____

☐ CILA n° _____ del __/__/____

☐ Edilizia libera

☐ Altro (specificare): _____

OPERE EDILI/MURARIE E IMPIANTISTICHE

Descrivere come nella realizzazione del progetto sia stato garantito il rispetto di standard e misure utili a minimizzare l'impatto ambientale per come evidenziato al punto A).

MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH E DECADENZA

Il mancato rispetto del principio DNSH comporta il taglio della spesa per la quale non sono state rispettate le prescrizioni indicate



3b0e551f



VERIFICA CLIMATICA

Con il presente Bando la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni".

La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021. Successivamente sono stati adottati gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027¹.

Il processo della verifica climatica del progetto da ammettere al finanziamento, come previsto dall'allegato "Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento" degli indirizzi adottati in Italia, prevede la necessità per il campo d'intervento 072 "Impiego di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza", previsto dal PR FESR Veneto per l'azione 2.6.2, della fase di screening e analisi dettagliata del primo pilastro - Neutralità climatica - secondo gli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01).

Si necessita, nei casi previsti, dalla verifica della resilienza climatica, che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita.

Non è richiesta la verifica climatica quando:

- ☐ L'intervento non è considerato una ristrutturazione importante in quanto interessa meno del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

OPPURE

- ☐ È un intervento assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale (screening/VIA) ai sensi della normativa vigente e vi è contenuta l'integrazione della verifica climatica;

In questi casi, la motivazione della scelta deve essere indicata e motivata in una sezione dedicata della Relazione Tecnica del progetto.

Altrimenti è necessario condurre la verifica climatica, in ottemperanza al paragrafo 3.3 del documento "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)".

Considerata la natura dell'intervento, se dalla valutazione del rischio risulta che il progetto presenti rischi climatici significativi (ad esempio e in via non esaustiva: le ondate di calore, le ondate di freddo, gli eventi di siccità, gli incendi, i regimi alluvionali, gli eventi piovosi estremi, le tempeste, le raffiche di vento, i danni da congelamento/scongelo), questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile attraverso misure di adattamento mirate. Queste misure devono essere integrate attraverso una descrizione tecnica particolareggiata nel progetto e/o nel suo funzionamento allo scopo di

¹<https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/piani-e-programmieuroppei-2021-2027/verifica-climatica-dei-progetti-infrastrutturali-finanziati-dalla-politica-di-coesione-2021-2027/>



migliorare la resilienza climatica ed esplicitate in una sezione dedicata della Verifica climatica descrittiva del progetto.

L'adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l'adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali:

- misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative;
- misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all'emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale;
- gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell'infrastruttura.

Qualora necessaria per la Verifica climatica, in sede di presentazione della domanda di sostegno, si richiede una Relazione di verifica climatica, firmata digitalmente da un tecnico abilitato.



3b0e551f

